SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 228**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 settembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1989.

Prelevamento della somma di L. 5.546.742.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. n. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 5.546.742.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il predetto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:		
Cap. 1189. — Spese per le esequie, ecc.	L.	3.750.000
Cap. 1482. — Indennità, ecc.	»	7.000.000
Cap. 1684. — Indennità, ecc.	»	15.000.000
Cap. 3543. — Indennità, ecc.	»	1.990.000.000
Cap. 3597. — Fitto di locali, ecc.	»	1.400.000.000
Cap. 3662. — Indennità, ecc.	»	30.000.000
Cap. 3815. — Indennità, ecc.	»	60.000.000
Cap. 4025. — Fitto di locali, ecc.	»	150.000.000
Cap. 5051. — Indennità, ecc.	»	15.000.000
Cap. 5052. — Indennità, ecc.	»	5.000.000
Ministero del tesoro:		
Cap. 4302. — Indennità, ecc.	»	200.000.000
Cap. 4984. — Indennità, ecc.	»	70.000.000
Cap. 4986. — Indennità, ecc.	»	14.000.000
Cap. 5816. — Indennità, ecc.	»	700.000.000
Ministero del bilancio e della programmazione economica:		
Cap. 1156. — Manutenzione, ecc.	L.	100.000.000
Ministero di grazia e giustizia:		
Cap. 1005. — Indennità, ecc.	»	25.000.000
Cap. 1006. — Indennità, ecc.	»	25.000.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. 3113. — Partecipazione alla convenzione, ecc.	»	152.125.000
Ministero della marina mercantile:		
Cap. 2002. — Indennità, ecc.	»	50.000.000
Ministero delle partecipazioni statali:		
Cap. 1096. — Fitto di locali, ecc.	»	224.867.000
Ministero della sanità:		
Cap. 1006. — Indennità, ecc.	»	15.000.000
Ministero del turismo e dello spettacolo:		
Cap. 1002. — Spese per i viaggi, ecc.	»	15.000.000
Cap. 1005. — Indennità, ecc.	»	5.000.000
Cap. 1006. — Indennità, ecc.	»	20.000.000
Cap. 1019. — Indennità, ecc.	»	15.000.000
Cap. 1020. — Indennità, ecc.	»	40.000.000
Cap. 1096. — Manutenzione, ecc.	»	200.000.000
Totale complessivo	L.	5.546.742.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1989

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1989
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 337

89A4314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Contarino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989.

Ed invero, essendo scaduto il termine di legge entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la competente sezione del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 32782/49 del 19 maggio 1989 notificato nelle forme di rito, diffidava il consiglio comunale ad approvare l'elaborato contabile per il 1989, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'ordinanza, con l'espresso avvertimento che in caso di inosservanza del termine assegnato sarebbe stato nominato un commissario *ad acta*.

Rimasto il comune inadempiente l'organo regionale di controllo con decisione del 7 luglio 1989, n. 44862/4, nominava un commissario *ad acta* che con deliberazione del 26 luglio successivo varava il bilancio di previsione 1989.

Il prefetto di Reggio Calabria ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1989, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Contarino.

Roma, addì 8 settembre 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A4311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Laureana di Borrello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Luisa Latella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con ordinanza del 23 maggio 1989, notificata a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere l'approvazione del bilancio entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il suddetto strumento contabile venisse approvato; pertato, l'ogano di controllo, con decisione n. 43908/56 del 3 luglio 1989, nominava un commissario *ad acta* che, in data 12 luglio 1989, approvava, in via sostitutiva, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1989.

Il prefetto di Reggio Calabria ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1989, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Luisa Latella.

Roma, addì 8 settembre 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A4313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Atripalda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Atripalda (Avellino) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Atripalda (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Costantino Ippolito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Atripalda (Avellino) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989.

A seguito del perdurare di tale situazione, la giunta comunale di Atripalda, con atto n. 521 del 16 giugno 1989, approva la relazione previsionale e programmatica, nonché il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio 1989. Successivamente, con deliberazione n. 557 de 3 luglio 1989, convocava per il 6 luglio il consiglio comunale per i prescritti adempimenti.

In tale seduta il consiglio comunale non riusciva ad approvare detto documento contabile, pertanto, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 43424 del 20 luglio 1989, nominava un commissario *ad acta* che, con deliberazione n. 1 in data 24 luglio 1989, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1989.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1989, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Atripalda (Avellino) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Costantino Ippolito.

Roma, addì 15 settembre 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A4312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1989.

Approvazione del regolamento in materia di designazione da parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di componenti in organismi pubblici a norma dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Vista la delibera adottata dall'assemblea del CNEL in data 25 luglio 1989, con la quale è stato approvato all'unanimità il regolamento per la designazione di propri componenti in organismi pubblici a carattere nazionale secondo quanto previsto dalle leggi che attribuiscono al CNEL il relativo potere;

Visto in particolare l'art. 20 della legge 30 dicembre 1986, n. 936;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato l'unito regolamento, vistato dal proponente, deliberato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 25 luglio 1989, concernente la designazione di propri componenti in organismi pubblici a carattere nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DESIGNAZIONE DI PROPRI COMPONENTI IN ORGANISMI PUBBLICI A CARATTERE NAZIONALE, DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO NELLA SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1989 AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1986, N. 936.

Art. 1.

1. Le designazioni di componenti in organismi pubblici a carattere nazionale, di cui all'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono approvate dall'assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora nelle prime due votazioni tale maggioranza non venga raggiunta, si procede ad una terza votazione nella quale è eletto chi consegue il maggior numero dei voti purché essi non siano inferiori ad un terzo dei consiglieri in carica.

2. Le designazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio o al Ministro competente entro dieci giorni dalla deliberazione stessa.

3. Le ulteriori norme relative a tali designazioni sono approvate a norma del comma 1 dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 936/1986, reca: «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 936/1986, è il seguente:

«Art. 20 *(Regolamenti)*. — 1. L'attività del CNEL è disciplinata con regolamento approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza è richiesta per ogni modifica da apportare al regolamento.

2. Limitatamente alle materie contemplate dagli articoli 9, 13 e dal comma 2 dell'art. 21 della presente legge, i relativi regolamenti, adottati con le modalità di cui al precedente comma 1, sono approvati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Note all'art. 1 dell'unito regolamento:

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 936/1986, è il seguente:

«Art. 13 *(Designazione di rappresentanti delle categorie produttive e di componenti in organismi pubblici a carattere nazionale)*. — 1. Il CNEL designa componenti di organismi pubblici secondo quanto previsto dalle leggi che ad esso attribuiscono il relativo potere. Le suddette designazioni vengono trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro competente entro dieci giorni dalla deliberazione dell'assemblea del CNEL adottata nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di cui all'art. 20».

— Per il testo del comma 1 dell'art. 20 della citata legge n. 936/1986, vedi precedente nota alle premesse.

89A4336

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 7 settembre 1989.

Dichiarazione di zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale dell'area denominata «Monte Pelmo-Mondeval-Passo Giau».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 5 della predetta legge che trasferisce al Ministero dell'ambiente le competenze in materia di parchi e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 349/1986, in cui è compito del Ministero dell'ambiente di assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;

Considerato l'elevato valore naturalistico della zona di monte Pelmo-Mondeval-Passo Giau, costituente un complesso montuoso di valore primario, per le sue valenze ambientali e paesaggistiche, caratterizzata da un ambiente dolomitico unico nelle sue caratteristiche morfologiche, vegetali e faunistiche, dove si riconoscono biotipi altrove scomparsi nonché tracce della presenza dell'uomo risalenti al periodo mesolitico e dove è possibile prevedere la reintroduzione di specie recentemente scomparse — in particolare mammiferi di grande pregio in via di estinzione e protetti da convenzioni internazionali — e altresì prevedere la riacclimatizzazione in tutta l'area;

Vista la lettera del Ministero dell'ambiente, prot. n. 1179/SCN/2/4/20 inviata in data 10 aprile 1989 al presidente della regione Veneto ed ai comuni interessati;

Visti i pareri pervenuti al Ministero dell'ambiente dai comuni di S. Vito di Cadore e di Borca di Cadore, rispettivamente inviati in data 10 maggio e 15 maggio, nonché quello inviato in data 24 maggio 1989 dalle regole unificate di S. Vito di Cadore;

Atteso che non è pervenuto il parere della regione Veneto, interpellata come sopra;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59, il Ministro dell'ambiente può adottare, sentite le regioni e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali può essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi;

Ritenuto opportuno procedere alla individuazione di una zona di importanza naturalistica, e anche di salvaguardia dei diritti demaniali della popolazione locale regoliera, della cultura e delle attività tradizionali, con prospettive di uno sviluppo economico alternativo senza distruzione delle risorse naturali e del territorio;

EMANA

il presente decreto:

Art. 1.

L'area, denominata Monte Pelmo-Mondeval-Passo Giau, come perimetrata all'allegato 1 del presente decreto, è dichiarata zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.

Art. 2.

L'area, nella quale sono vietate le attività di cui all'allegato 2 al presente decreto, è suddivisa in due tipologie di zone per come riportate nella allegata cartografia (allegato 1):

nella zona di tipologia *A* è vietata qualsiasi forma di caccia;

nella zona di tipologia *B* è vietato l'esercizio della caccia, fatti salvi i diritti collettivi demaniali dei regolieri, che potranno praticarsi secondo principi biologici finalizzati alla conservazione delle specie faunistiche. Le riserve di caccia interessate dovranno dotarsi di un piano di gestione venatoria in cui siano previsti: le forme biologicamente corrette di prelievo; i censimenti; le specie oggetto di prelievo; gli interventi sul territorio; il controllo sui risultati.

Art. 3.

Il Ministero dell'ambiente, la regione Veneto, gli enti locali e le comunanze locali interessati prenderanno i necessari accordi per costituire il consorzio per la gestione della riserva naturale da istituire nel territorio di che trattasi.

Art. 4.

La vigilanza su detta area è affidata al nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri e al Corpo forestale dello Stato, nonché alle altre forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1989

Il Ministro: RUFFOLO

ALLEGATO

ALLEGATO 2

MISURE DI SALVAGUARDIA

I vincoli devono avere carattere prioritario di tutela dell'ambiente, salvaguardia dei diritti demaniali collettivi della popolazione locale regoliera, della cultura e delle attività tradizionali, con prospettive di uno sviluppo economico alternativo senza distruzione delle risorse naturali e del territorio.

Valgono pertanto le seguenti misure di salvaguardia e regolamentazione dell'uso del territorio all'interno dell'area individuata:

1) è vietato aprire e coltivare cave e miniere; nonché realizzare discariche di rifiuti;

2) è vietata la raccolta dei funghi; tagliare, strappare specie vegetali, arbustive, arboree, radici, tuberi e bulbi di qualsiasi specie, fiori, bacche e frutti spontanei. Sono fatti salvi i diritti demaniali collettivi dei regolieri, dei proprietari e conduttori di fondi;

3) è vietata la raccolta dei fossili, dei reperti archeologici, geologici, ed eseguire ricerche e scavi a tali scopi. Per scopi di ricerca scientifica, le attività di cui al presente punto possono esercitarsi solo con preventiva e consensuale autorizzazione del Ministero dei beni ambientali e culturali, del Ministero dell'ambiente e dell'organo rappresentativo del demanio regoliero;

4) è vietata la pratica dell'eliski, l'atterraggio di elicotteri (salvo il soccorso pubblico di emergenza), lo sci fuori pista e lo sci alpinismo;

5) è vietato captare acque sorgive e dei ruscelli, nonché modificare il regime naturale dei corsi d'acqua;

6) è vietato ai turisti calpestare i prati, i pascoli e i boschi. L'accesso e il transito è consentito lungo i sentieri segnalati, salvo ulteriori e più restrittivi divieti da parte delle competenti autorità;

7) è vietato campeggiare, introdurre cani, accendere fuochi all'aperto, pernottare sul territorio. I divieti di cui al presente punto non si applicano ai proprietari e conduttori dei fondi per l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali e turistiche esistenti;

8) è vietato a chiunque, compreso agli agenti di vigilanza, accedere e circolare con mezzi meccanici motorizzati, ad eccezione dei mezzi necessari per l'esercizio delle attività di conduzione dei fondi agro-silvo-pastorali. Il divieto è esteso a tutta la viabilità esistente e futura, fatta eccezione delle strade statali del Passo Giau, Forcella Staulanza e s.s. 51 d'Alemagna;

9) è vietato il parcheggio di mezzi meccanici di ogni tipo, sia nella sede stradale che ai margini della carreggiata, delle strade statali del Passo Giau e della Forcella Staulanza, nel territorio della Regola di San Vito di Cadore e Borca di Cadore;

10) è vietato abbandonare rifiuti;

11) è vietato tracciare nuovi sentieri e vie ferrate attrezzate, apporre tabelle e segnaletica di qualsiasi tipo e forma, fatta eccezione per la manutenzione ordinaria e straordinaria di quella esistente, nonché di quella necessaria alla divulgazione dei presenti divieti;

12) è vietata l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia, compresi i bivacchi e i manufatti prefabbricati di qualsiasi tipo, anche in via provvisoria. È consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti mantenendo la destinazione naturale;

13) è vietata l'esecuzione di movimenti di terra, fatti salvi i lavori necessari alla manutenzione ordinaria della viabilità esistente, da ricondursi entro i limiti dimensionali propri della viabilità silvo-pastorale montana, ad eccezione delle strade statali del Passo Giau, Forcella Staulanza e s.s. 51 d'Alemagna;

14) è vietata qualsiasi competizione che faccia uso di mezzi meccanici, compreso l'aeromodellismo e il volo a vela. In particolare è vietata qualsiasi competizione, con qualsiasi mezzo, lungo le strade statali del Passo Giau e Forcella Staulanza (nei tratti ricadenti nell'area protetta). È vietato lo sparo di fuochi artificiali e pirotecnici in qualsiasi periodo dell'anno; il divieto viene esteso fino a 300 metri dal perimetro dell'area protetta;

15) è vietato sorvolare con mezzi aerei l'area protetta a meno di 700 metri dal suolo;

16) è vietato disturbare la fauna in ogni periodo dell'anno, al fine della protezione della cova e dell'allevamento della prole e della sopravvivenza della specie. È vietata la raccolta e la distruzione di uova e nidi di qualsiasi specie animale;

17) è vietata la pratica del nomadismo con le api nell'esercizio dell'apicoltura;

18) è vietata la costruzione di nuovi elettrodotti e l'ampliamento di quelli esistenti, sia aerei che interrati, di bassa, media, alta e altissima tensione. Laddove la tensione attuale lo consenta tecnicamente, gli elettrodotti che attualmente esistono materialmente all'interno dell'area protetta devono essere interrati, utilizzando i tracciati delle strade statali esistenti;

19) è vietata la costruzione di gasdotti e metanodotti nonché di depositi e altre strutture inerenti la distribuzione del gas e gas-metano; è consentito il passaggio di gasdotti e/o metanodotti nella sede stradale della s.s. 51 d'Alemagna;

20) è vietato il taglio dei boschi; tuttavia è consentito il taglio dei boschi al solo fine del soddisfacimento dei diritti demaniali dei regolieri e dei possessori dei fondi, secondo quanto disposto dal regolamento comunale di rifabbrico e previsto dalla consuetudine regoliera. Tali tagli devono tuttavia attuarsi secondo un piano economico-forestale elaborato sui principi della conservazione ambientale;

21) è vietata l'introduzione, l'addestramento e la competizione di cani di qualsiasi razza e per qualsiasi scopo;

22) è vietata qualsiasi forma di uccellagione e caccia all'avifauna.

89A4291

DECRETO 15 settembre 1989.

Individuazione come zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale delle aree denominate «Monte Sirente-Anatella-Valle Cordora», in comune di Rocca di Mezzo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Considerato l'elevato valore naturalistico del Monte Sirente e delle zone circostanti, costituenti un complesso montuoso di interesse primario, per le sue valenze ambientali e paesaggistiche, caratterizzato da vaste praterie d'altitudine, con presenza di diverse specie botaniche erbacee di elevato valore scientifico e naturalistico, con presenza di faggete d'alto fusto e importanti formazioni di boschi misti;

Considerato che lo stesso biotopo è stata rilevata la presenza di orso bruno, lupo appenninico, aquila reale, falco pellegrino e da diverse altre specie di uccelli, tutti animali compresi nell'allegato I della convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata con la legge n. 503/81 che prescrive che gli Stati membri adottino le misure necessarie per la protezione degli habitat di specie di flora e di fauna, in particolare di quelle enumerate negli allegati I e II;

Considerato, inoltre, che il biotopo in questione ospita una significativa popolazione di coturnice;

Vista la deliberazione consiliare n. 23 del 29 ottobre 1988 del comune di Mezzo di richiesta al Ministero dell'ambiente di promuovere l'istituzione di una riserva naturale nella zona montana del territorio comunale individuata da apposita planimetria;

Considerato che le aree di cui all'allegata planimetria comprendono anche zone già vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la propria nota 13 aprile 1989 alla presidenza della giunta della regione Abruzzo circa le richieste di un motivato parere in ordine alla individuazione in oggetto con la quale venivano altresì fornite alla regione medesima le misure di salvaguardia che il Ministero intende adottare per l'area in questione;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 3 marzo 1987, n. 59, il Ministro dell'ambiente può adottare, sentite la regione e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali può essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi;

Decreta:

Art. 1.

Le aree denominate «Monte Sirente-Anatella-Valle Cordora» secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di ettari 2200 circa, sono individuate come zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente, la regione Abruzzo ed il comune di Rocca di Mezzo prenderanno opportuni accordi ai fini dell'istituzione della riserva naturale del «Monte Sirente-Anatella-Valle Cordora».

Art. 3.

Nelle zone individuate dalla planimetria di cui all'art. 1 si applicano, fino all'istituzione della riserva, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, le misure di salvaguardia indicate nell'allegato 2.

Art. 4.

La vigilanza su detta zona è affidata al nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri al Corpo forestale dello Stato, nonché alle forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1989

Il Ministro: RUFFOLO

ALLEGATO 1

COMUNE DI ROCCA DI MEZZO (AQ)
RISERVA NATURALE
"VALLE CORDORA - ANATELLA" Ha 2200
scala 1:25.000

ALLEGATO 2

All'interno dell'area individuata come zona di importanza *naturalistica nazionale ed internazionale sono interdetti i seguenti* interventi:

l'apertura e la coltivazione di cave;

la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente e futura fatta eccezione per i mezzi necessari alle attività produttive consentite;

l'utilizzazione di natanti a motore ad eccezione dei mezzi necessari alle attività consentite;

l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo, nonché ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani nonché la raccolta e la distruzione di uova e nidi;

il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue con l'esclusione delle specie eduli;

l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;

la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi destinati alla tutela della pubblica incolumità, alla corretta conduzione dei fondi agricoli e al ripristino e ricostituzione di ambienti umidi;

manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali;

effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione dei luoghi:

accendere fuochi;

installare campeggi;

introdurre cani;

apporre segnaletica pubblicitaria;

introdurre nell'area specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio;

manomettere la vegetazione spontanea presente ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumità.

89A4292

DECRETO 15 settembre 1989.

Individuazione come zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale delle aree denominate «Coppe di S. Stefano», in comune di S. Stefano di Sessanio.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Considerato l'eccezionale valore naturalistico ed ecologico delle zone conosciute come «le Coppe di S. Stefano» di cui all'allegata planimetria che costituiscono un ambiente appenninico ancora integro e ricco di risorse naturali;

Considerato che dette zone sono caratterizzate da una ricca varietà di ambienti naturali e seminaturali quali quelli relativi a ripide pendici, creste scoscese, pascoli d'altitudine, vaste praterie, e che tali ecosistemi risultano ancora caratterizzati da una accentuata naturalità, nonché in alcuni tratti da specie vegetali endemiche adattesi a condizioni estreme dovute ad una particolare asprezza del territorio;

Considerato che detti ambienti naturali costituiscono biotopi di rilevante interesse anche per la presenza di specie animali, quali quelle appartenenti agli ordini degli Strigiformi e del Falconiformi per quanto riguarda l'avifauna e dei Mustelidi e dei Canidi per quanto riguarda la mammalofauna tra i quali il Canpis Lupus L. ricompreso nell'allegato II della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge 5 agosto 1981, n. 503;

Considerato che le aree di cui all'allegata planimetria comprendono zone già vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la delibera del comune di S. Stefano di Sessanio, n. 46 del 4 novembre 1987 con la quale è stata richiesta al Ministero dell'ambiente l'istituzione di un'area protetta;

Vista la propria nota 22 marzo 1989 alla presidenza della giunta della regione Abruzzo circa la richiesta di un motivato parere in ordine alla individuazione in oggetto con la quale venivano altresì fornite alla regione medesima le misure di salvaguardia che il Ministero intende adottare per l'area in questione;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente, può adottare, sentite le regioni e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali può essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi;

Decreta:

Art. 1.

Le zone conosciute come le «Coppe di S. Stefano» indicate dall'allegata planimetria sono individuate come zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente, la regione Abruzzo ed il comune di S. Stefano di Sessanio prenderanno opportuni accordi ai fini dell'istituzione della riserva naturale delle «Coppe di S. Stefano».

Art. 3.

Nelle zone individuate dalla planimetria di cui all'art. 1 si applicano, fino all'istituzione della riserva, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, le misure di salvaguardia indicate nell'allegato 2.

Art. 4.

La vigilanza su detta zona è affidata al nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri ed al Corpo forestale dello Stato, nonché alle forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1989

Il Ministro: RUFFOLO

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

All'interno dell'area individuata come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale sono interdetti i seguenti interventi:

l'apertura e la coltivazione di cave;

la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente e futura, fatta eccezione per i mezzi necessari alle attività produttive consentite;

l'utilizzazione di natanti a motore ad eccezione dei mezzi necessari alle attività consentite;

l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo, nonché ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani nonché la raccolta e la distruzione di uova e nidi;

il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue, con esclusione delle specie eduli;

l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;

la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi destinati alla tutela della pubblica incolumità, alla corretta conduzione dei fondi agricoli, ed al ripristino e ricostituzione di ambienti umidi;

manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali;

effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione dei luoghi;

accendere fuochi;

installare campeggi;

introdurre cani;

apporre segnaletica pubblicitaria;

introdurre nell'area specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio;

manomettere la vegetazione spontanea presente ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumità.

89A4293

DECRETO 15 settembre 1989.

Individuazione come zona di importanza nazionale ed internazionale dell'area denominata « Valle Averto », in comune di Campagna Lupia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto 10 febbraio 1989, relativo alla dichiarazione di importanza internazionale della zona umida «Valle Averto» in comune di Campagna Lupia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1989, che individua solo 200 ettari di detta zona, su di un totale complessivo di 500 ettari e che pertanto tale decreto non ricomprende ai fini della tutela valliva le rimanenti aree di rilevante interesse naturalistico;

Considerato l'eccezionale valore naturalistico ed ecologico dell'intera zona umida in questione, di cui all'allegata planimetria, che costituisce un ambiente naturale lagunare estremamente significativo per gli ecosistemi in esso ricompresi e per la ricchezza delle risorse naturali presenti;

Considerato che la Valle Averto è caratterizzata da una varietà di ambienti naturali e seminaturali quali quelli relativi alla presenza sia di acque dolci che di acque salmastre ed ospita molte entità floristiche tipiche di detti ambienti, quali: *Phragmites australis, Typha sp., Juncus sp., Carex sp.*, nonché alcuni aggruppamenti vegetazionali boschivi tipici delle zone umide;

Considerato che le specie avifaunistiche già indicate nel citato decreto 10 febbraio 1989 relativo alle zone umide di importanza internazionale, insistono per la sosta e l'alimentazione sia nella zona umida già soggetta a tutela, sia nella restante parte della Valle;

Considerato che alcune specie ornitiche frequentatrici della zona umida quali il Falco di palude *(Circus aeruginosus)*, il Cavaliere d'Italia *(Himantopus himantopus)*, l'Avocetta *(Recurvirostra avosetta)*, il Tarabusino *(Ixobrychus minutus)*, il Fenicottero *(Phoenicoteris rubes)*, l'Airone bianco maggiore *(Egretta alba)*, sono incluse nell'allegato I della direttiva n. 79/409/CEE e che la medesima direttiva comprende le specie di uccelli per le quali, ai sensi dell'art. 4 della direttiva medesima, gli Stati membri adottano misure speciali di conservazione degli habitat, al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie medesime;

Considerato che l'art. 4 della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con la legge n. 503/1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate agli allegati II e III e, in particolare, per ciò che concerne le aree situate lungo le zone di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Considerato che tutte le specie ornitiche citate nel presente decreto sono ricomprese anche nell'allegato della Convenzione di Berna con l'aggiunta altresì di Yolpoca *(Tadorna tadorna)* e Gruccione *(Merops apiaster)* quali specie presenti nella Valle Averto e ricomprese analogamente dall'allegato I della summenzionata convenzione;

Considerato che nel biotipo in questione nidificano inoltre regolarmente alcune coppie di Fischione turco *(Netta rufina)*, specie ricompresa nell'allegato II della direttiva n. 79/409/CEE e nella risoluzione del Consiglio del 2 aprile 1989, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente individua zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;

Vista la propria nota del 10 aprile 1989, numero 1178/SCN/2.4.20 alla presidenza della giunta della regione Veneto ed al comune di Campagna Lupia (Venezia) circa la richiesta di un motivato parere in ordine all'individuazione di cui al presente decreto;

Vista la propria nota del 10 aprile 1989, numero 1170/SCN/2.4.20 con la quale altresì venivano trasmesse alla regione Veneto ed al comune di Campagna Lupia (Venezia) le misure di salvaguardia provvisorie che il Ministero intende adottare per l'area in questione;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59, il Ministero dell'ambiente può adottare, sentiti la regione e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali può essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi;

EMANA

il presente decreto:

Art. 1.

La «Valle Averto» ubicata nella provincia di Venezia nel comune di Campagna Lupia, è individuata come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente, la regione Veneto e gli enti locali interessati prenderanno i necessari accordi per costituire il consorzio per la gestione della riserva naturale da istituire nel territorio di che trattasi.

Art. 3.

Nelle zone individuate dalla planimetria allegata sotto il numero 2 al presente decreto si applicano, fino all'istituzione dell'area protetta e comunque per un periodo non superiore a tre anni, le misure di salvaguardia indicate nell'allegato 1 del presente decreto.

Art. 4.

La vigilanza su detta area è affidata al nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri ed al Corpo forestale dello Stato, nonché alle altre forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1989

Il Ministro: RUFFOLO

ALLEGATO 1

All'interno dell'area individuata come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale sono interdetti i seguenti interventi:

l'apertura e la coltivazione di cave;

la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente e futura, fatta eccezione per i mezzi necessari alle attività produttive consentite;

l'esercizio dell'attività venatoria successivamente al 1° gennaio 1990 nonché ogni forma di disturbo della fauna selvatica, ivi compreso l'addestramento dei cani nonché la raccolta e la distruzione di uova e nidi e qualsiasi atto che comporti la cattura e/o il disturbo della fauna;

il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi, nonché in genere alle formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue, con esclusione delle specie eduli;

l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;

la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità, alla corretta conduzione dei fondi agricoli, ed al ripristino e ricostituzione di ambienti umidi ed all'ordinaria attività di vallicoltura estensiva.

È altresì vietato:

manomettere, alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali;

effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione dei luoghi;

accendere fuochi;

installare campeggi;

introdurre cani se non per sorveglianza e comunque solo nelle esclusive dipendenze dei fabbricati d'uso;

apporre segnaletica pubblicitaria ad esclusione delle tabelle connesse alle finalità di tutela;

introdurre nell'area specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio;

manomettere la vegetazione spontanea presente, ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumità.

ALLEGATO 2

VALLE DELL ' AVERTO

CARTOGRAFIA I.G.M. 1:25.000

– – – – – – ZONA UMIDA DELIMITATA CON D.M. 10 FEBBRAIO 1989

———————— AMPLIAMENTO

89A4294

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 settembre 1989, n. 331.

Regolamento di attuazione del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante: «Norme in materia di pensionamento anticipato, di avvio di attività di lavoro autonomo o associato e di ricollocamento del personale delle imprese interessate dal piano di risanamento della siderurgia».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale in data 14 giugno 1988;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, che prevedono interventi in favore dei lavoratori appartenenti al settore siderurgico, in materia di pensionamento anticipato e di incentivazione alla rioccupazione dei medesimi sia nel lavoro autonomo sia nel lavoro subordinato;

Visto l'art. 3, comma 8, del predetto decreto, che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle partecipazioni statali, l'emanazione di norme di attuazione dei summenzionati articoli 2 e 3;

Considerato che si rende necessario regolare i procedimenti di ammissione ai benefici del pensionamento anticipato e della corresponsione di una somma corrispondente a mensilità del trattamento massimo di integrazione salariale nonché i procedimenti di ammissione ai benefici miranti ad incentivare la rioccupazione dei lavoratori che sono eccedentari nel settore siderurgico presso datori di lavoro di altri settori, rispettivamente previsti dai commi 1 e 10 dell'art. 2 e dall'art. 3 del decreto-legge summenzionato;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 13 luglio 1989, le cui osservazioni sono state recepite, salvo sui seguenti tre punti, per i quali il predetto Consiglio ha ritenuto:

1) doversi prevedere esplicitamente l'esclusione dei dirigenti dal numero dei lavoratori prepensionabili;

2) che sia preferibile l'esclusione della produzione a carico dell'interessato di atti autorizzatori ovvero permissivi per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o associato ai fini del trattamento di cui all'art. 2, comma 10, del decreto-legge sopra menzionato;

3) che sia occorrente, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 2 del decreto-legge medesimo, operare la selezione delle relative domande con riferimento prioritario all'età degli interessati;

Ritenuto doversi discostare dalle predette richieste del Consiglio di Stato in quanto:

a) relativamente al punto 1) l'art. 2, comma 16, del decreto-legge sopra menzionato già fa espressa esclusione dei dirigenti;

b) relativamente al punto 2) si reputa necessario individuare specifici atti di finalizzazione nell'intento di dare rilievo alla locuzione «intendano intraprendere una attività di lavoro autonomo o associato» di cui all'art. 2, comma 10, del decreto-legge predetto;

c) relativamente al punto 3) in quanto la selezione delle domande con riferimento prioritario all'età, poiché richiederebbe preventivi raggruppamenti delle domande quanto meno relative a ciascuna annualità, implicherebbe l'adozione di un procedimento i cui tempi risulterebbero in contrasto con quelli previsti dal decreto-legge predetto;

Intervenuto il concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito dei lavoratori interessati ai benefici

1. Il numero massimo dei lavoratori eccedentari che possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato e al beneficio della corresponsione della somma corrispondente a mensilità del trattamento di integrazione salariale è, per ciascuna area territoriale, quello risultante dalla somma delle unità indicate nell'elenco *A* allegato al presente regolamento e di quelle accertate dal CIPI ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

2. Il numero dei lavoratori che possono essere ammessi al pensionamento anticipato non può essere superiore, per ciascuna area, a quello determinato nell'elenco *B* allegato al presente regolamento. Le unità di ciascuna area non utilizzate nei singoli anni vanno in aumento ai contingenti degli anni successivi per la medesima area e a conclusione della validità dei contingenti le eventuali unità residue sono attribuite previa selezione nazionale delle domande.

Art. 2.

Domanda e relativa documentazione

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 1, i lavoratori sono tenuti a presentare apposita domanda all'agenzia per l'impiego competente per territorio ovvero, in mancanza, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.

2. Le domande di cui al precedente comma devono essere corredate da dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro attestante il possesso, da parte dei lavoratori, dei requisiti di anzianità aziendale di cui all'art. 2, commi 1 e 14 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, nonché gli estremi della deliberazione del CIPI adottata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge, ove richiesta.

3. Ai fini della liquidazione della somma di cui all'art. 2, commi 10 e 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, le domande devono altresì essere corredate da attestazione rilasciata dal datore di lavoro comprovante, per il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale, l'avvenuta presentazione delle dimissioni di quest'ultimo sospensivamente condizionate all'accoglimento della domanda nonché, per l'adozione dei conseguenti atti di accertamento da parte degli uffici di cui al comma 1, da documentazione comprovante ogni elemento che attesti lo svolgimento di iniziative finalizzate all'avvio dell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo od associato, nonché, nel caso si tratti di attività per il cui esercizio è prevista specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali, da documentazione comprovante l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o l'iscrizione negli albi ovvero comprovante che il lavoratore è in attesa del rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione.

4. I lavoratori che abbiano percepito le somme di cui all'art. 2, commi 10 e 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono tenuti, entro dieci giorni dal decorso dell'anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro, a presentare dichiarazione giurata di non essersi impiegati alle dipendenze di terzi nel corso dell'anno dalla suddetta risoluzione.

Art. 3.

Adempimenti procedurali

1. Nei limiti delle eccedenze di personale definiti dall'art. 1, le agenzie per l'impiego ovvero, in mancanza, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione trasmettono alle sedi provinciali dell'INPS competenti per territorio le domande di pensionamento nonché gli atti di accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento, con cadenza mensile. Le agenzie ovvero gli uffici predetti sono altresì tenuti a trasmettere alla Direzione generale dell'INPS, al termine del triennio 1989-1991, l'eventuale numero delle unità di contingente non utilizzato e le domande di pensionamento anticipato giacenti entro il limite delle eccedenze residue definite ai sensi dell'art. 1, comma 1.

2. Resta ferma la validità delle domande di pensionamento anticipato inoltrate all'INPS in data anteriore all'emanazione del presente regolamento. L'Istituto medesimo è tenuto ad assumere presso le agenzie ovvero gli uffici di cui al comma precedente, l'assenso per l'ulteriore corso delle pratiche ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 1.

3. L'INPS provvede a comunicare l'esito delle domande relative ai benefici indicati dall'art. 1 del presente regolamento al datore di lavoro di provenienza ed alle agenzie per l'impiego o in mancanza agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Art. 4.

Criteri della selezione delle domande

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 1, la selezione delle domande viene operata secondo la precedenza della data di presentazione delle stesse ovvero, nei casi di contemporaneità della presentazione, secondo la precedenza della maggiore età.

Art. 5.

Iscrizioni nelle liste di collocamento

1. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di cui all'art. 3, commi 1 e 5, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, il lavoratore presenta domanda alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio e ne dà contemporaneamente comunicazione al proprio datore di lavoro. Quest'ultimo è tenuto a trasmettere immediatamente alla predetta sezione una dichiarazione attestante la fruizione, da parte del lavoratore interessato, del trattamento straordinario di integrazione salariale, il livello di inquadramento da esso posseduto e la corrispondente retribuzione tabellare. Il medesimo datore di lavoro è altresì tenuto a dare immediata comunicazione alla predetta sezione delle sopravvenute modifiche intervenute nell'inquadramento e nel corrispondente trattamento retributivo tabellare.

2. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede a dare comunicazione dell'avvenuta iscrizione all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonché, ai fini della compilazione della lista regionale, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

3. All'atto del rilascio del nulla-osta la sezione circoscrizionale per l'impiego comunica al datore di lavoro, per gli effetti di cui all'art. 6, la retribuzione tabellare risultante dalle attestazioni di cui al comma 1 con riferimento alla quale va determinata la misura dell'assegno mensile integrativo eventualmente spettante al lavoratore.

4. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione dispone l'estinzione della lista di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e la conseguente cancellazione dei lavoratori dall'elenco di cui al comma 5 dello stesso articolo qualora, prima del 31 dicembre 1990, risultino esaurite le eccedenze di personale previste, nell'ambito territoriale di competenza, dall'elenco *A* allegato al presente decreto.

Art. 6.

Assegno integrativo di mobilità

1. L'assegno integrativo mensile di cui all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è anticipato, previa autorizzazione dell'INPS, dal datore di lavoro che ne può conguagliare l'importo con i contributi dovuti all'Istituto medesimo ed è pari alla differenza esistente, al momento dell'assunzione, tra la retribuzione base prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro e relativi accordi integrativi per il livello di inquadramento delle mansioni svolte presso l'impresa di provenienza e la retribuzione base prevista, dal contratto collettivo nazionale di lavoro e relativi accordi integrativi, per il livello di inquadramento delle mansioni cui il soggetto viene adibito dal nuovo datore di lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 18 settembre 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro delle partecipazioni statali
FRACANZANI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1989
Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 313

ELENCO *A*

ECCEDENZE GLOBALI PER AREA TERRITORIALE (PROVINCIA) RELATIVAMENTE ALLE AZIENDE PREVISTE AL COMMA 1 DELL'ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 120/1989: IMPRESE A PARTECIPAZIONE STATALE COMPRESE LE IMPRESE SIDERURGICHE IN LIQUIDAZIONE.

	Eccedenze
Aosta	657
Alessandria	236
Cuneo	35
Novara	280
Torino	1.441
Genova	1.777
Savona	284
Bergamo	2.677
Brescia	272
Milano	893
Padova	7
Venezia	220
Verona	15
Trieste	307
Bologna	8
Arezzo	62
Livorno	1.939
Massa Carrara	718
Terni	1.137
Frosinone	16
Roma	174
Napoli	3.082
Salerno	71
Bari	22
Taranto	4.049
	20.379

ELENCO *B*

NUMERO MASSIMO DEI LAVORATORI AMMISSIBILI AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO

	1989	1990	1991
Aosta	81	73	68
Alessandria	61	55	51
Cuneo	10	7	6
Novara	56	51	40
Torino	158	142	132
Genova	247	214	184
Savona	40	35	37
Bergamo	275	240	256
Brescia	35	28	10
Milano	107	96	80
Padova	2	2	1
Venezia	40	41	40
Verona	7	1	2
Trieste	52	48	43
Bologna	2	4	0
Arezzo	19	18	18
Livorno	230	210	280
Massa Carrara	45	59	45
Terni	195	179	200
Frosinone	7	5	1
Roma	99	27	15
Napoli	441	398	360
Salerno	5	8	7
Bari	7	8	3
Taranto	879	851	821
	3.100	2.800	2.600

89G0408

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 settembre 1989.

Elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte dallo Stato ed altri enti pubblici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme sull'esercizio delle assicurazioni contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, relativa alla riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme sulla riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n. 348, che stabilisce i requisiti che debbono essere posseduti dalle società autorizzate all'esercizio del ramo cauzione per essere iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera *c)* dell'articolo in parola;

Vista la nota n. 1338 in data 19 giugno 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, sulla base dell'esame dei bilanci dell'esercizio 1987 e della documentazione successivamente presentata ha indicato, ai fini della formazione dell'elenco di cui alla ripetuta legge 10 giugno 1982, n. 348, le imprese di assicurazione che sono in possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Le imprese di assicurazione sotto elencate presentano i requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici:

L'Abeille o, per esteso, Compagnia italiana di assicurazioni L'Abeille società per azioni, con sede legale in Milano;

Allsecures assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

Assicuratrice Edile S.p.a., con sede legale in Milano;

Assicurazioni Generali società per azioni, con sede legale in Roma;

Assimoco S.p.a - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni movimento cooperativo, con sede legale in Roma;

Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia società per azioni, con sede legale in Roma;

Augusta assicurazioni S.p.a., con sede legale in Torino;

Aurora assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano;

Bavaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

C.A.R.D. - Compagnia di assicurazioni rami danni S.p.a., con sede legale in Milano;

CIDAS - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

Compagnia assicuratrice Unipol società per azioni, con sede legale in Bologna;

Compagnia di assicurazione di Milano società per azioni ovvero Milano assicurazioni S.p.a, con sede legale in Milano;

Compagnia italiana di assicurazioni Comitas società per azioni, con sede legale in Genova;

Compagnia Tirrena di assicurazioni società per azioni, con sede legale in Roma;

Delta compagnia di assicurazione e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano;

F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni ovvero FATA assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

Firs italiana di assicurazioni compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

La Fondiaria compagnia di assicurazioni e riassicurazioni società per azioni ovvero La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede legale in Firenze;

Geas compagnia di assicurazioni e riassicurazioni società per azioni ovvero Geas assicurazioni, con sede legale in Firenze;

Intercontinentale assicurazioni società per azioni, con sede legale in Roma;

Istituto italiano di previdenza società per azioni, con sede legale in Milano;

Italia assicurazioni S.p.a, con sede legale in Genova;

Italiana incendio, vita e rischi diversi società di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a, ovvero Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede legale in Milano;

L'Italica società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Milano;

Itas - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni società di mutua assicurazione ovvero Itas, con sede legale in Trento;

Lavoro & Sicurtà S.p.a. con sede legale in Milano;

Levante assicurazioni S.p.a., con sede legale in Genova;

Liguria società di assicurazioni società per azioni, con sede legale in Treviso;

Lloyd Adriatico S.p.a., con sede legale in Trieste;

Lloyd internazionale compagnia di assicurazioni - società per azioni, con sede legale in Roma;

Lloyd nazionale italiano S.p.a., ovvero Nitlloyd S.p.a., con sede legale in Milano;

MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a. ovvero MAA assicurazioni, con sede legale in Milano;

Maeci società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede legale in Milano;

Meie assicuratrice ovvero Società mutua di assicurazioni per esercenti imprese elettriche ed affini, con sede legale in Milano;

La Minerva società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni ovvero Minerva assicurazioni S.p.a., con sede legale in Segrate (Milano);

La Nationale compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. ovvero La Nationale assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

Navale assicurazioni S.p.a., con sede legale in Ferrara;

Norditalia assicurazioni compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano;

La Previdente assicurazioni S.p.a. o, per esteso, Società per azioni La Previdente compagnia italiana di assicurazioni, con sede legale in Milano;

Prudential assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

Riunione Adriatica di Sicurtà società per azioni ovvero RAS - L'Assicuratrice italiana, società per azioni, con sede legale in Milano;

SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a. ovvero SAI, con sede legale in Torino;

Sara assicurazioni S.p.a assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia, con sede legale in Roma;

Siad - Società italiana assicurazioni danni S.p.a., con sede legale in Napoli;

Sida - Società italiana di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma;

Sipea - Società italiana per l'esercizio delle assicurazioni società per azioni, con sede legale in Roma;

Società Cattolica di assicurazione cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Verona;

Società italiana assicurazioni crediti società per azioni ovvero SIAC S.p.a., con sede legale in Roma;

Società italiana cauzioni per azioni, con sede legale in Roma;

Società Reale Mutua di assicurazioni, con sede legale in Torino;

Toro assicurazioni società per azioni, con sede legale in Torino;

U.A.P. italiana società per azioni, con sede legale in Genova;

Unione Subalpina di assicurazioni società per azioni, con sede legale in Torino;

Universo assicurazioni S.p.a., con sede legale in Bologna;

Veneta assicurazioni società per azioni, con sede in Padova;

Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Winterthur compagnia italo-svizzera di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano, limitatamente alle garanzie delle operazioni doganali relative agli autoveicoli in temporanea esportazione;

The Century Insurance Company Limited, con sede legale in Edimburgo (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova;

Cigna Insurance Company of Europe S.A. - N.V., con sede legale in Bruxelles (Belgio) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, limitatamente alla infedeltà dei dipendenti;

Excess Insurance Company Limited, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

Insurance Company of North America, con sede legale in Philadelphia (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, limitatamente ai diritti doganali e al rimborso dell'importo IVA e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati;

New Hampshire Insurance Company, con sede legale in Manchester (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma;

Norwich Union Fire Insurance Society Limited, con sede legale in Norwich (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

The Sea Insurance Company Limited, con sede legale in Liverpool (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova;

Zurigo Compagnia di assicurazioni S.A., con sede legale in Zurigo (Confederazione elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A4324

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 settembre 1989.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di agosto 1989 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di agosto 1989;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di agosto 1989 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.383,516
Marco tedesco	»	718,530
Franco francese	»	212,705
Fiorino olandese	»	637,227
Franco belga	»	34,341
Lira sterlina	»	2.207,887
Lira irlandese	»	1.917,564
Corona danese	»	184,932
Dracma greca	»	8,335
E.C.U.	»	1.489,095
Dollaro canadese	»	1.176,748
Yen giapponese	»	9,791
Franco svizzero	L.	833,433
Scellino austriaco	»	102,060
Corona norvegese	»	196,595
Corona svedese	»	211,673
Marco finlandese	»	318,751
Escudo portoghese	»	8,591
Peseta spagnola	»	11,477
Dollaro australiano	»	1.056,068

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e del 31 agosto 1989, è accertato, per il mese di agosto 1989, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,42
Albania:		
Lek	»	222,35
Algeria:		
Dinaro algerino	»	183,15
Angola:		
Kwanza	»	44,74
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	374,70
Argentina:		
Austral	»	2,14
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.723,60
Bangla Desh:		
Taka	»	44,82
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	698,29
Belize:		
Dollaro Belize	»	702,14
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.400,07
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	84,95
Birmania:		
Kyat	»	199,93
Bolivia:		
Peso boliviano	»	515,40
Botswana:		
Pula	»	689,69
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	575,83

Brunei:		
Dollaro Brunei	Lit.	714,32
Bulgaria:		
Leva	»	1.617,75
Burundi:		
Franco Burundi	»	8,63
Cambogia:		
Riel	»	14,00
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	17,97
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	520,08
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.692,95
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	90,63
Cile:		
Peso cileno	»	5,30
Cina:		
Renmimbi	»	373,65
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.803,05
Colombia:		
Peso Colombia	»	3,56
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,29
Corea del nord:		
Won	»	1.447,85
Corea del sud:		
Won	»	2,09
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	17,73
Cuba:		
Peso cubano	»	1.844,63
Dominicana:		
Peso dominicano	»	219,06
Ecuador:		
Sucre	»	2,60
Egitto:		
Lira egiziana	»	547,86
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	280,15
Emirati Arabi Uniti:		
Dirha Emirati Arabi	»	382,63
Etiopia:		
Birr	»	683,29
Filippine:		
Peso filippino	»	66,64
Gambia:		
Dalasi	»	228,30
Germania Rep. Dem.:		
Marco G.R.D.	Lit.	726,05
Ghana:		
Cedi	»	5,09
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	260,38
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	7,95
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.258,30
Guatemala:		
Quetzal	»	491,94
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	2,16
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	4,68
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	46,94
Haiti:		
Gourde	»	280,85
Honduras:		
Lempira	»	701,08
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	179,47
India:		
Rupia indiana	»	84,95
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,78
Iran:		
Rial iraniano	»	18,91
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	4.516,37
Islanda:		
Corona islandese	»	23,26
Israele:		
Shekel	»	708,76
Jugoslavia:		
Dinaro jugoslavo	»	0,05
Kenia:		
Scellino keniota	»	66,46
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.729,95
Laos:		
Kip	»	2,45
Libano:		
Lira libanese	»	2,60
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.400,07
Libia:		
Dinaro libico	»	4.628,70
Macao:		
Pataca	»	174,11
Madagascar:		
Franco rep. malgascia	»	0,93

Paese / Valuta		
Malawi: Kwacha	Lit.	503,17
Malaysia: Ringgit	»	521,92
Maldive: Rupia Maldive	»	166,95
Malta: Lira maltese	»	3.972,24
Marocco: Dirham Marocco	»	165,42
Mauritania: Ouguija	»	16,30
Mauritius: Rupia Mauritius	»	91,59
Messico: Peso messicano	»	0,55
Mongolia: Tugrik	»	418,55
Mozambico: Metical	»	1,83
Nepal: Rupia nepalese	»	58,50
Nicaragua: Cordoba	»	0,06
Nigeria: Naira	»	195,41
Nuova Zelanda: Dollaro neozelandese	»	830,93
Oman: Rial Oman	»	3.650,81
Pakistan: Rupia pakistana	»	67,75
Panama: Balboa	»	1.400,07
Papua Nuova Guinea: Kina	»	1.614,84
Paraguay: Guarani	»	1,11
Perù: Inti	»	0,44
Polinesia Francese: Franco C.F.P.	»	11,95
Polonia: Zloty	»	1,48
Qatar: Riyal Qatar	»	385,53
Romania: Leu	»	150,58
Rwanda: Franco Ruanda	»	17,13
São Tomé: Dobra	»	13,00
Seychelles: Rupia Seychelles	»	248,17
Sierra Leone: Leone	»	22,33
Singapore: Dollaro Singapore	Lit.	714,32
Siria: Lira siriana	»	66,86
Somalia: Scellino somalo	»	3,42
Sri Lanka: Rupia Sri Lanka	»	39,08
Sudan: Lira sudanese	»	312,06
Surinam: Fiorino Surinam	»	786,55
Taiwan: Dollaro Taiwan	»	54,62
Tanzania: Scellino Tanzania	»	9,76
Thailandia: Baht	»	54,75
Trinidad e Tobago: Dollaro Trinidad e T.	»	330,44
Tunisia: Dinaro tunisino	»	1.466,04
Turchia: Lira turca	»	0,63
Uganda: Scellino ugandese	»	7,02
Ungheria: Forint	»	22,97
Urss: Rublo	»	2.165,65
Uruguay: Peso uruguaiano	»	2,20
Venezuela: Bolivar	»	37,06
Vietnam: Dong	»	0,31
Yemen merid.: Dinaro Yemen	»	4.093,78
Yemen sett.: Rial	»	136,82
Zaire: Zaire	»	3,41
Zambia: Kwacha	»	91,21
Zimbabwe: Dollaro Zimbabwe	»	642,59
Sud Africa: Rands	»	509,275

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4355

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 25 settembre 1989.

Disposizioni per l'attuazione dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo agli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in favore delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visti gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, concernenti le agevolazioni per la riparazione e l'adeguamento degli stabilimenti industriali siti nelle zone colpite dal sisma del 1980, nonché l'insediamento di nuovi stabilimenti e le connesse opere infrastrutturali;

Visto l'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, come convertito nella legge 29 aprile 1982, n.187, e successive integrazioni e modificazioni, con il quale la competenza all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della predetta legge n. 219 del 1981 è stata attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri, che vi provvede direttamente o a mezzo di Ministri all'uopo delegati o designati;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Visto l'art. 13, secondo comma, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, il quale ha disposto che, a partire dal 1° luglio 1989, l'istruttoria delle pratiche relative ai sopra citati articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981 deve seguire l'iter e le modalità previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista la risoluzione approvata, nella seduta del 7 giugno 1989, dalla commissione parlamentare bicamerale per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, secondo la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve adottare le opportune misure ai fini del completamento degli interventi di cui ai citati articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981, avendo cura di evitare ritardi o stasi nel procedimento ed incertezze e disorientamento presso gli operatori e le amministrazioni e tenendo altresì presente che, in ogni caso, ai fini del completamento dei predetti interventi e anche per non creare turbative nella realizzazione degli stessi, nessuna modificazione di fatto o di diritto può intervenire in difformità a quanto stabilito nel provvedimento finale adottato;

Visto il parere n. 1088/1989, espresso dal Consiglio di Stato, prima sezione, nell'adunanza del 21 giugno 1989, in ordine ai criteri interpretativi e alle modalità di applicazione del citato art. 13, secondo comma, della legge n. 48 del 1989;

Considerato che tale parere, reso anche alla luce della richiamata risoluzione parlamentare, per gli interventi previsti dai citati articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981 ha individuato in sede d'interpretazione i seguenti criteri normativi, ai quali deve essere informato il passaggio dal regime eccezionale e derogatorio, di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modifiche, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, al regime ordinario di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 10 febbraio 1989, n. 48:

1) il regime ordinario al quale dal 1° luglio 1989 gli interventi in questione saranno soggetti è quello di cui alla legge n. 64/1986 ed al testo unico n. 218 del 1978;

2) la nuova disposizione non ha alcuna incidenza sui diritti quesiti e sui procedimenti conclusisi con l'ammissione al beneficio, in quanto tale disposizione non ha carattere retroattivo;

3) deve essere assolutamente salvaguardata la continuità dell'azione amministrativa in relazione ai flussi finanziari verso le imprese beneficiarie dei contributi o aggiudicatarie dei lavori di infrastrutturazione e in relazione alla gestione delle aree attrezzate;

Considerato altresì che il Consiglio di Stato — pur non sottacendo le difficoltà di interpretazione sistematica delle disposizioni di cui all'art. 13, secondo comma, della legge n. 48/1989 e pur auspicando l'intervento del legislatore per assicurare il massimo di certezza ed efficienza nella fase di transizione fra il sistema eccezionale e il sistema ordinario, mediante un'adeguata disciplina della pluralità di evenienze che la successione fra i due sistemi implica — ha affermato che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è tenuto a disciplinare la fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema per il tempo necessario acché non vi sia alcuna interruzione nell'attività amministrativa, ed ha, a tal fine, individuato i criteri da seguire, in risposta ai quesiti postigli;

Visti la legge 1° marzo 1986, n. 64, il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le disposizioni d'attuazione e in particolare il regolamento sulle procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto ministeriale 3 maggio 1989, n. 233;

Visti i provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri designati o delegati e, in particolare, le seguenti ordinanze, applicabili alle fattispecie disciplinate da atti formati sulla loro base, costituendo la presente una fase meramente esecutiva delle precedenti:

n. 4/219/ZA del 17 luglio 1984, e n. 47/219/ZA del 13 maggio 1986, concernenti il controllo dei requisiti soggettivi dei beneficiari dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219;

n. 30/219/ZA del 27 febbraio 1985, e n. 41/219/ZA del 20 febbraio 1986, concernenti la riduzione dei compensi spettanti ai direttori dei lavori, ingegneri capo e collaudatori delle opere realizzate con i contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219;

n. 34/219/ZA del 26 aprile 1985, relativa alle procedure per l'esame dei progetti esecutivi delle opere infrastrutturali;

n. 56/219/ZA del 9 settembre 1986, relativa allo snellimento delle procedure per il rilascio delle licenze di abitabilità e agibilità dei nuovi stabilimenti industriali;

n. 37/219/ZA e n. 38/219/ZA del 25 settembre 1985, n. 43/219/ZA del 6 marzo 1986, n. 75/219/ZA del 25 marzo 1987 e n. 17/PRES del 23 febbraio 1989, concernenti misure dirette a disciplinare le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni dei suoli occorrenti per la realizzazione degli interventi;

n. 80/219/ZA del 26 giugno 1987, relativa alla disciplina della provvisoria gestione delle aree;

n. 5/PRES, del 18 novembre 1987, e n. 19/PRES del 15 marzo 1986, recanti le disposizioni per la determinazione del valore delle aree di sedime e degli impianti relitti da detrarre dal contributo concesso ai beneficiari dei contributi di cui all'art. 21 della legge n. 219;

n. 14/PRES e n. 15/PRES del 13 giugno 1988, concernenti le modalità per il recupero degli interessi maturati sui contributi erogati e non tempestivamente utilizzati dagli interessati;

n. 22/PRES del 29 maggio 1989, recante misure dirette ad accelerare le operazioni di collaudo;

Sentito l'avviso del Ministero del tesoro, il quale, con nota n. 5160 del 10 agosto 1989, ha comunicato di condividere gli orientamenti espressi dalla commissione bicamerale e le indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato e di condividere parimenti l'esigenza di dare attuazione alla normativa in questione, nel senso indicato dagli organi suddetti, a mezzo di appositi provvedimenti amministrativi, rispettivamente destinati ad assicurare la fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema e ad attuare il passaggio dei fondi, istituiti ai sensi degli articoli 21 e 32, dalle gestioni fuori bilancio alle gestioni ordinarie;

Ritenuto, in conformità al parere del Consiglio di Stato e in aderenza alla risoluzione parlamentare e all'avviso, sopra richiamato, del Ministero del tesoro, di dover provvedere, per quanto consentito in via amministrativa, alla specificazione dei criteri di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 13, comma secondo, con particolare riguardo alla disciplina della transizione dal regime eccezionale e derogatorio al regime ordinario degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, salvaguardando la continuità dell'azione amministrativa e consentendo la prosecuzione e il completamento degli interventi in oggetto;

Considerato altresì che il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha precisato che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può decidere di avvalersi della struttura dell'ufficio speciale e dei soggetti convenzionati (Italtekna e Castalia) per il tempo necessario acché non vi sia alcuna interruzione nell'attività amministrativa;

Ritenuto che, al fine di cui sopra, sia opportuno emanare distinte, ma coordinate disposizioni, concernenti, da un lato, l'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla quale viene indirizzata apposita direttiva, e, dall'altro, l'attività degli uffici direttamente dipendenti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Capo I

ATTIVITÀ DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

Art. 1.

1. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede all'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, secondo i criteri di cui ai successivi articoli del presente capo I, che configurano, a tal fine, apposita direttiva.

Art. 2.

1. Gli interventi, concernenti sia la concessione di contributi sia l'affidamento di lavori, esclusi quelli di cui al comma 1 del successivo art. 4, sono affidati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno all'Agenzia, la quale applicherà le procedure previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalle relative normative di esecuzione.

2. Per la concessione dei contributi l'Agenzia effettua l'occorrente istruttoria, adiuvata dagli Istituti di credito a medio termine.

3. Il parere delle regioni Campania, Basilicata e Puglia sulla localizzazione, sull'impatto ambientale e sulla compatibilità in rapporto alla programmazione regionale è acquisito dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

4. Ai sensi dell'art. 72 e seguenti del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, la concessione dei contributi è deliberata dal comitato di gestione dell'Agenzia. Per le iniziative da sottoporre all'esame del CIPI ai sensi dell'art. 74 del citato testo unico, la concessione dei contributi è subordinata alla relativa deliberazione di ammissibilità adottata dal CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

5. L'erogazione dei contributi è effettuata dall'Agenzia.

6. Parimenti, per le nuove opere l'istruttoria sarà espletata secondo i moduli procedurali previsti dalla citata normativa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Le opere, oggetto di rigorosa valutazione tecnica, finanziaria ed economica, dovranno rientrare nelle previsioni programmatiche attraverso l'aggiornamento del programma triennale e dei piani annuali di attuazione.

Art. 3.

1. Gli atti relativi alle istruttorie di cui al precedente art. 2 saranno rimessi all'Agenzia, corredati dai pareri ricevuti e dagli altri elementi istruttori acquisiti in precedenza.

2. L'Agenzia potrà, se lo ritiene, promuovere accordi con gli organi competenti per l'utilizzazione dei locali dove attualmente sono archiviati i fascicoli dell'Ufficio speciale per gli interventi straordinari attribuiti alla competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo l'Agenzia costituirà, in seno alla propria struttura, una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile.

4. Alla gestione di cui al precedente comma 3 affluiranno, su richiesta del presidente dell'Agenzia, le risorse finanziarie che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno preleverà dalle contabilità speciali, entro i limiti delle assegnazioni disposte dal CIPE per gli interventi di cui al precedente art. 2. Per le procedure relative si applica la disposizione del successivo art. 7.

Capo II

ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Art. 4.

1. Per gli interventi per i quali, alla data del 30 giugno 1989, l'istruttoria sia stata definita con un formale provvedimento di concessione del contributo o di affidamento dei lavori, e per i quali il sistema di erogazione dei contributi e le modalità di realizzazione delle infrastrutture, previsti dalla normativa eccezionale e derogatoria di cui alle ordinanze emesse sulla base dell'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 — convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive integrazioni e modificazioni — siano stati recepiti nelle convenzioni stipulate o nei disciplinari sottoscritti, le relative prescrizioni conservano il loro valore vincolante.

2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno succede nei rapporti di concessione e nei contratti stipulati, entro il 30 giugno 1989, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dai Ministri dallo stesso delegati o designati, per la realizzazione delle infrastrutture ex art. 32 della legge n. 219/1989 e per le attività di supporto alla gestione degli interventi e delle aree industriali.

3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente comma 1 continuano ad applicarsi, fino a diversa disposizione, le procedure stabilite dalle ordinanze di cui allo stesso comma, emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri da lui designati o delegati e richiamate nelle premesse.

Art. 5.

1. Con provvedimento da emanarsi in base all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito, ai sensi della stessa norma, il Consiglio di Stato, si provvederà alla riorganizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, ristrutturato con decreto ministeriale 7 marzo 1988, n. 577, ai sensi dell'art. 9, comma quarto, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, costituendo, in seno al predetto Ufficio, una gestione stralcio per il completamento, a esaurimento, degli interventi di cui al precedente art. 4.

2. Nel quadro della riorganizzazione prevista al comma 1 sarà tra l'altro considerata l'utilità di continuare ad avvalersi della struttura di supporto costituita dalla società Italtekna Sud e degli organi collegiali — quali il comitato tecnico amministrativo, la commissione consultiva e la commissione per la determinazione del valore degli stabilimenti relitti — già in funzione presso l'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, tuttora operante per l'attuazione degli interventi nelle città di Palermo e Catania in base al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1988, n. 99, e ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1988, n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1988.

Art. 6.

1. Fino alla riorganizzazione dell'Ufficio di cui al comma 1 del precedente art. 5, in esito al procedimento ivi indicato, per il tempo strettamente necessario a evitare i danni derivanti dall'interruzione dell'azione amministrativa, e comunque non oltre il 28 febbraio 1990, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si avvarrà della struttura dell'Ufficio speciale di cui al comma 2 dello stesso art. 5 e assicurerà la continuità operativa della struttura di supporto mediante il rinnovo, in via transitoria, dei rapporti convenzionali già in atto tra l'Ufficio speciale predetto e le società Italtekna Sud e Castalia.

Art. 7.

I prelevamenti di fondi dalle contabilità speciali, previa voltura delle stesse da parte della Direzione generale del Tesoro in capo al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono effettuati con provvedimento del Ministro stesso o di un suo delegato. Per le procedure relative saranno emanate apposite istruzioni d'intesa con il Ministro del tesoro.

Art. 8.

Il presente decreto viene comunicato al Ministero del tesoro quale atto presupposto del provvedimento da emanarsi ai sensi dell'ultima parte del precedente art. 7, da trasmettere alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1989

Il Ministro: MISASI

89A4360

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO 21 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di ingegneria del 20 dicembre 1988 con la quale è stata approvata la proposta di istituzione della scuola diretta a fini speciali in «gestione della produzione» a Lecco;

Vista la delibera del senato accademico del 24 gennaio 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 gennaio 1989;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 maggio 1989 relativo all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in «organizzazione della produzione»;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di ingegneria del 22 maggio 1989, del senato accademico del 23 maggio 1989 e del consiglio di amministrazione del 31 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Politecnico di Milano è modificato come appresso:

Articolo unico

Il titolo V, concernente le scuole dirette a fini speciali, con i relativi articoli da 63 a 76 inclusi, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è sostituito come segue:

TITOLO V

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Normativa generale

Art. 63. — Presso il Politecnico di Milano sono costituite, per il conseguimento del diploma universitario post secondario le scuole dirette a fini speciali:

1) in tecnologie industriali meccaniche;

2) in radioprotezione e radiochimica;

3) in informatica;

4) in organizzazione della produzione.

Art. 77.

Scuola diretta a fini speciali
in organizzazione della produzione

1) È istituita una scuola diretta a fini speciali in organizzazione della produzione presso il Politecnico di Milano. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze gestionali, impiantistiche, informatiche e tecnologiche in grado di affrontare i problemi di progettazione e gestione dei sistemi produttivi delle aziende industriali.

La scuola rilascia pertanto il diploma di «esperto in organizzazione della produzione».

2) Il corso di studi ha la durata di due anni; il *curriculum* prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate per ognuno dei due anni.

In base alle strutture disponibili (in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati), la scuola è in grado di accettare un numero massimo di quaranta iscritti per ogni anno, per un totale quindi di ottanta studenti.

3) Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria e i dipartimenti attinenti all'area scientifico-culturale in cui si colloca la scuola, in particolare i dipartimenti di elettronica, matematica e meccanica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

4) Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali e semestrali come per ciascuno indicato):

1° Anno:

matematica (semestrale);
calcolo numerico (semestrale);
elementi di informatica (annuale);
statistica (semestrale);
ricerca operativa (semestrale);
istituzioni di economia (annuale);
economia e organizzazione aziendale (annuale);
tecnologie generali dei materiali (annuale).

2° *Anno:*

produzione assistita da calcolatore (semestrale);

gestione industriale della qualità (semestrale);

gestione della produzione industriale (annuale);

ergotecnica (annuale).

Tre unità didattiche a scelta tra gli insegnamenti opzionali, tenendo conto che un insegnamento annuale corrisponde a una unità didattica e un insegnamento semestrale corrisponde a mezza unità didattica.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

tecnologie speciali (semestrale);

robotica industriale (semestrale);

logistica industriale (semestrale);

progettazione degli impianti industriali (annuale);

misure e strumentazioni industriali (semestrale);

meccatronica (semestrale);

processi di produzione robotizzati (semestrale);

servizi generali di impianto (annuale);

tecnologie industriali (semestrale);

sistemi di produzione automatizzati (semestrale);

azionamenti elettrici (semestrale);

elettronica industriale (semestrale);

informatica industriale (semestrale);

sistemi informativi aziendali (annuale);

sistemi di controllo di gestione (semestrale);

sistemi di analisi finanziaria (semestrale);

marketing industriale (semestrale);

meccanica dei robot (semestrale);

trattamento dell'informazione nell'impresa (semestrale).

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

5) Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attività sperimentali.

Nel manifesto annuale degli studi saranno indicati gli insegnamenti opzionali attivati, raggruppati in gruppi omogenei, comprendenti tre annualità, gruppi tra cui potrà essere effettuata la scelta dello studente.

I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.

6) È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, di massima nell'ambito di uno degli insegnamenti del secondo anno. Il tirocinio ha la durata di almeno ottanta ore.

7) La frequenza agli insegnamenti è obbligatoria e deve raggiungere, almeno, il 75% per ciascun insegnamento.

Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio consistono ciascuno in un colloquio integrato eventualmente da una prova scritta o pratica volta ad accertare le preparazione del candidato. Essi si svolgono ciascuno dopo il termine dei corsi e del tirocinio.

La commissione è formata dal docente dell'insegnamento che la presiede, da un docente di materia affine della scuola e da un cultore della materia o libero docente, ed è nominata da direttore della scuola.

Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve aver superato tutti gli esami dell'anno precedente, salvo al massimo, uno, che dovrà essere superato prima di sostenere gli esami del secondo anno.

8) Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver superato tutti gli esami previsti nel suo piano di studi.

L'esame di diploma consisterà in una discussione di un elaborato scritto assegnato dal consiglio della scuola almeno sei mesi prima dell'esame finale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, addì 21 luglio 1989

Il rettore: MASSA

89A4326

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variazione all'intestazione dell'autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale «Ventasso»

Con deliberazione della giunta regionale Emilia-Romagna, n. 3569 controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 28 luglio 1989, prot. n. 5797/4422, la società Nuova S.a.Mi.Cer. S.p.a., con sede e stabilimento in Cervarezza di Busana (Reggio Emilia), via Fonti di S. Lucia, 6, partita IVA n. 01381920352, è stata autorizzata al cambio dell'intestazione dell'autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata «Ventasso» di Cervarezza, a seguito della variazione della ragione sociale, è alla modifica delle etichette.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

89A4305

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell finanze concernente il Bollettino ufficiale della lotteria di Venezia
(Bollettino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 18 settembre 1989)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 32, prima colonna, della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, alla lettera *B)* relativa ai premi di seconda categoria, dove è scritto: «*B)* Premi di seconda categoria di L. *80.000.000* ciascuno ai seguenti biglietti: ... », si legga: «*B)* Premi di seconda categoria di L. *100.000.000* ciascuno ai seguenti biglietti: ...».

89A4378

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:*		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*